



Comune di PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

SCADENZA: 03.08.2020

CODICE CIG: Z632CDA872

CODICE CUP: B42F13000110003

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA
D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI PIEVE DI
BONO-PREZZO**

**ART. 1
OGGETTO DEL BANDO**

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo nell'ambito dei lavori di *“Realizzazione del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Pieve di Bono-Prezzo”*, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e ss.mm. ed ii e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 01.08.1996, n. 11-40/Leg. e ss.mm. e ii., intende affidare l'incarico per la realizzazione di un'opera artistica per arricchire e qualificare l'edificio. L'importo disponibile per sostenere la spesa ammonta ad € 15.000,00.= (quindicimilavirgolazero)(onnicomprensivo).

L'edificio verrà utilizzato durante tutto l'arco della giornata, principalmente come spazio aggregativo di giovani di età compresa tra gli 11 e i 30 anni. Saranno a loro disposizione ambienti destinati ad attività formative, culturali, ricreative e del tempo libero siano queste la musica, il teatro, la danza, la pittura, il cinema, le attività manuali ed espressive, la multimedialità, la comunicazione, l'informazione, i media. Il Centro diverrà un luogo di apprendimento, con una struttura polifunzionale e flessibile che contempra la possibilità di adattamento ai diversi linguaggi ed alle diverse esigenze che i ragazzi esprimono.

**ART. 2
TEMA DEL CONCORSO**

Lo spazio individuato per l'intervento artistico è un'area esterna all'edificio così come evidenziata nella planimetria e documentazione fotografica allegate (Allegato A).

L'opera d'arte da realizzarsi dovrà avere quale elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva, ai sensi dell'art. 2575 del Codice Civile.

E' lasciata libera scelta riguardo al tema e ai materiali. L'artista dovrà tenere in debita considerazione le attività svolte all'interno dell'edificio di cui all'art. 1, rivolte in particolare all'aggregazione giovanile, dove musica, arte, cultura e tecnologia si incontrano. La tecnica è libera, ma l'opera dovrà saper interpretare il dinamismo e la vivacità dei giovani.

L'opera d'arte non dovrà in nessun caso costituire elemento di pericolosità. Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio. Dovrà essere adeguatamente ancorata e messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato, al momento della collocazione). L'opera dovrà essere fornita ed installata completa, anche nelle parti accessorie.

Tutti i costi di ideazione, realizzazione, trasporto, installazione, certificazione, cantiere, eventuale ripristino - nessuno escluso - saranno a carico dell'artista, compresi eventuali adeguamenti e/o modifiche della situazione attuale indispensabili per la collocazione delle opere. Sono inoltre sempre a carico dell'artista le spese necessarie per eventuali adempimenti derivanti dal rispetto di quanto previsto dal D.L.81/2008 compresa quella relativa al coordinatore della sicurezza nominato dall'Amministrazione Comunale, se necessario in relazione alla tipologia dell'opera proposta e dei lavori richiesti per la collocazione. E' a carico dell'artista l'obbligo di produrre all'Amministrazione ogni eventuale elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica delle opere e della installazione. Rimane altresì a carico dell'artista la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

ART. 3 PARTECIPAZIONE

Al concorso possono partecipare gli artisti (persone fisiche) italiani o stranieri, maggiorenni, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza, che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 4 ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.. Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia. Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo.

Nel caso di **partecipazione in gruppo** i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo (mandato con rappresentanza come da fac simile allegato D) che, a tutti gli effetti, li rappresenti contrattualmente e legalmente, presso l'amministrazione comunale e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso. Dovrà inoltre essere allegata copia del documento di riconoscimento di tutti gli artisti appartenenti al raggruppamento. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita, firmerà l'eventuale contratto per l'esecuzione dell'opera al quale sarà liquidato l'importo previsto. L'amministrazione comunale rimane estranea da ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.

Ogni artista o gruppo dovrà partecipare **con una sola proposta, pena l'esclusione di tutte le proposte presentate** dall'artista medesimo e dal gruppo.

ART. 4 ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- a) i componenti della Commissione Giudicatrice;
- b) i parenti dei componenti la Commissione Giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra, per es. padre, figlio, nipote...) e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra, per es. fratello, sorella, zio, nipote...) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge ed i parenti dell'altro coniuge per es. suoceri, cognati, generi...), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile;
- c) i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Pieve di Bono-Prezzo;
- d) coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito alla stesura del presente bando o della documentazione ad esso allegata;

- e) gli artisti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quindi impossibilitati a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche a esclusioni si applicano anche a ciascun artista e collaboratore partecipante in gruppo.

ART. 5 SOPRALLUOGO ED INFORMAZIONI TECNICHE

E' opportuno da parte dell'artista effettuare un sopralluogo, al fine di prendere visione dell'area e dello spazio dove troverà collocazione l'opera d'arte, previo preventivo accordo con l'amministrazione comunale (Tel. 0465674001; e-mail: info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it).

Ogni informazione sullo svolgimento del concorso potrà essere richiesta al Segretario Comunale Masè Dott.ssa Elsa via mail all'indirizzo segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it o per telefono al numero 0465674001 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30, **entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte.**

Per ottenere una risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana all'indirizzo su indicato.

Il Comune pubblicherà sul proprio sito (www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it) i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziale che, a proprio giudizio, siano ritenute di portate ed interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati **almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte e formeranno parte integrante della documentazione di gara.**

Sul sito del Comune saranno consultabili e scaricabili anche il presente bando e tutti gli allegati.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 8), non potendo conoscere preventivamente le problematiche di installazione delle proposte che verranno presentate ha fornito, nel presente Bando di Concorso e negli allegati allo stesso, indicazioni tecniche e illustrazioni generiche rivolte a tutti gli artisti.

Pertanto ogni artista, prima della presentazione della propria proposta al Concorso, dovrà aver cura di richiedere tutte le informazioni che ritenga necessarie per la buona realizzazione della propria proposta e non potrà vantare richieste integrative di compenso in sede di stipulazione di contratto, o di esecuzione dello stesso, lamentando l'omissione nel Bando di eventuali riferimenti tecnici specifici.

Ne consegue che, qualora il bozzetto vincitore non possa essere realizzato per l'incapacità dell'artista nel valutare le problematiche tecniche della propria proposta artistica, lo stesso si assumerà tutte le responsabilità civili del caso.

ART. 6 ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati, redatti esclusivamente in lingua italiana, illustranti le proposte dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare le opere proposte nella loro totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità materiche

I concorrenti devono presentare, **pena l'esclusione**, i seguenti elaborati, **privi di firme, segni o elementi di identificazione:**

- a) un bozzetto tridimensionale, riportante l'indicazione esatta della scala utilizzata, e eventualmente una fotografia che restituisca in maniera chiara l'opera stessa riportandone le esatte dimensioni. Il tutto integrato da documentazione di dettaglio (es. rendering e/o montaggio fotografico);
- b) un'accurata ed esauriente relazione illustrativa, di massimo due facciate dattiloscritte formato A4 dattiloscritte, contenente:

- il titolo, l'idea o il tema dell'opera, la descrizione della proposta, dei materiali utilizzati, dei colori e delle tecniche esecutive, degli aspetti relativi alla sicurezza (eventualmente comprese le tecniche di montaggio e/o installazione e la messa in sicurezza), e di ogni altra informazione ritenuta utile;
 - quali altre eventuali figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto, specificando per quali attività (indicare solo la mansione e **non le generalità**);
- c) un particolare significativo in scala 1:1, realizzato con il materiale e le tecniche esecutive che verranno proposte, utile a valutare le finiture, che dovranno essere precisate nella relazione illustrativa. Qualora l'artista valuti che non sia possibile la presentazione del particolare al vero, questi è tenuto a specificarne i motivi ed eventualmente a presentare dei campioni dei materiali con i quali verrà realizzata l'opera.

La scelta della scala del bozzetto, nonché del particolare da realizzare al vero, dovranno essere ponderate al fine di NON CONSEGNARE imballi e proposte di dimensioni esagerate, difficilmente trasportabili dalla sala di custodia alla sala di esaminazione, ingestibili e poco maneggiabili dai Commissari.

Si invitano gli artisti al rispetto di tale prescrizione sia in termini di peso che di dimensioni che, come sopra indicato, non devono essere esagerate in altezza o in larghezza. L'imballo deve poter essere mosso e trasportato da una sola persona.

La Commissione ammetterà a valutazione anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o accidentalmente trasformati, a causa del materiale ancora fresco di realizzazione, purché l'opera sia evidentemente comprensibile nella restante documentazione allegata.

Pur assicurando la massima cura e cautela nel maneggio dei bozzetti presentati per il Concorso, l'Amministrazione comunale non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsare spese per eventuali bozzetti persi, deteriorati o danneggiati.

A pena di esclusione, non dovranno essere riportate le generalità dell'artista, che verranno indicate esclusivamente con le modalità descritte al successivo art. 7).

Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta **saranno esclusi dal Concorso.**

ART. 7

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Il plico contenente gli elaborati di cui al precedente art. 6), dovrà essere consegnato **in forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi**, al seguente indirizzo:

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
Via Roma, n. 34
38085 – PIEVE DI BONO-PREZZO (TN)

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.08.2020

La consegna del plico potrà avvenire:

- a mano
- tramite il servizio postale
- tramite corrieri specializzati

Per il rispetto del termine inderogabile di consegna di cui sopra, l'artista dovrà dunque tener conto dei tempi di spedizione. La consegna va effettuata entro gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

Nel caso in cui il pacco sia consegnato tramite corriere o tramite il servizio postale, il personale degli uffici provvederà, al momento della consegna, allo stacco dell'eventuale tagliando del mittente posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il plico ricevuto.

Gli elaborati elencati all'art. 6), **a pena di esclusione**, dovranno essere contenuti in un **unico imballo chiuso e sigillato** (compresi gli imballi con aperture scorrevoli), sul quale dovrà essere apposta **solamente** la seguente dicitura:

“NON APRIRE- CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PIEVE DI BONO-PREZZO –”

La totale mancanza di dicitura sull’imballo esterno comporterà l’esclusione dal concorso.

L'imballo, e gli elaborati elencati all'art. 6) in esso contenuti, **non dovranno** essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri, o altri segni che possano in qualche modo renderne nota la provenienza.

IMPORTANTE:

Nell'imballo dovrà essere inserita **una busta chiusa e sigillata** sui suoi lembi di chiusura (**con nastro adesivo o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto**) recante la dicitura **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:**

1. Un'autodichiarazione dell'artista o di **TUTTI** i componenti del gruppo (in caso di partecipazione in gruppo), resa ai sensi del DPR. 445/2000, come da **Fac-simile Allegato B e Allegato B1**), e accompagnata da copia semplice del documento di identità del sottoscrittore, attestante:

- generalità, residenza ed eventuale domicilio dell'artista;
- la partecipazione quale artista singolo oppure quale artista parte di un gruppo;
- i recapiti telefonici, posta elettronica o PEC per le comunicazioni relative al bando;
- il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
- la dichiarazione in merito alle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4) del bando di concorso;
- l'accettazione di tutte le clausole del bando, senza condizione e riserva alcuna;
- di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 2) del bando è comprensivo di ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta integrazione;
- che l'opera d'arte proposta per l'abbellimento dell'edificio è originale, in quanto ha - quale elemento costitutivo - il carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;
- di essere a conoscenza che l'opera d'arte dovrà essere realizzata **in un unico esemplare e che non ne verranno eseguite altre copie**;
- il possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dall'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (**dichiarazione come da Fac simile Allegato B1**);
- la titolarità o meno di Partita I.V.A. e, in caso di titolarità, le posizioni assicurative intestate all'artista;
- il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 c. 1 lett. a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

2. liberatoria (**come da Fac-simile Allegato C**), nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, di cui al successivo art. 17). Si chiarisce che il mancato rilascio della liberatoria impedisce all'Amministrazione di divulgare in internet la fotografia dell'opera ed il nome e la provenienza dell'artista, ma consente comunque la partecipazione al Concorso.

3. in caso di **PARTECIPAZIONE IN GRUPPO è obbligatoria, pena l'esclusione**, la presentazione del **MANDATO** con rappresentanza (**come da Fac-simile allegato D**), conferito alla persona che opera da Capogruppo (il Capogruppo è il soggetto che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera d'arte e al quale verrà liquidato l'importo previsto), e contenente le generalità complete di ogni componente del gruppo, **FIRMATO DA TUTTI i componenti (incluso il capogruppo)** ed accompagnato da copia di documento di identità in corso di validità di **TUTTI i firmatari**.

Nella medesima busta chiusa e sigillata, al fine di un'eventuale pubblicazione su sito internet delle proposte concorrenti, è inoltre **facoltativa** la presentazione da parte dell'artista, dell'immagine

digitale del bozzetto, su supporto informatico in formato jpg e con risoluzione di 300 dpi e, in formato Word, titolo, materiali usati, dimensioni e una breve descrizione di massimo 3 righe, se ritenuta utile. La mancata presentazione di tale documentazione non è comunque causa di esclusione dal concorso.

Non saranno ammessi al Concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente le generalità del/dei partecipanti, **comporterà l'esclusione immediata dal Concorso.**

Per l'accertamento del rispetto del termine di presentazione, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la partecipazione).

L'inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio sopra indicato** o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

Saranno esclusi dal concorso e non verranno in alcun caso presi in considerazione **i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza**, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Successivamente alla conclusione del concorso gli stessi potranno essere aperti, ai fini della riconsegna al concorrente.

Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dal Comune ed allegati al presente bando (fac-simile Allegato B, C e D per la partecipazione al concorso, non costituisce causa di esclusione, ma se ne raccomanda l'utilizzo per evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dal concorso.

ART. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è stata nominata con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 24.10.2019, esecutiva, ed è formata da:

- a) Dras Monica – Presidente della Commissione, Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Pieve di Bono Prezzo
- b) Ing. Tagliaferri Sandro – tecnico esterno progettista e direttore lavori dell'opera
- c) Dott. Pancheri Roberto – membro esperto designato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento
- d) Miorelli Marialuisa – membro esperto designato all'interno delle Associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- e) Dott.ssa Masè Elsa – Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante della commissione;

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Masè Elsa Segretario Comunale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione suddetta, la quale selezionerà, secondo i criteri di giudizio di cui all'art. 10), il vincitore/i vincitori del concorso a suo giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l'artista/gli artisti risultato/i vincitore/i in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio e, se del caso, concordare con esso/essi che, nella

realizzazione definitiva dell'opera, siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera fosse ritenuta degna di vincita, la Commissione potrà non individuare il vincitore, motivandone a verbale le ragioni.

Nell'eventualità che il vincitore/i vincitori non siano in grado di realizzare l'opera proposta o comunque, per ragioni diverse, rinuncino all'incarico, la Commissione potrà assegnare l'incarico per l'esecuzione delle opere al titolare di una delle proposte giudicate come meritevoli di segnalazione.

ART. 9 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad essa partecipano tutti i componenti.

La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto da tutti i componenti, compreso il verbalizzante. La commissione dovrà designare l'opera vincitrice che sarà indicata al Comune per l'incarico definitivo di realizzazione. E' riservato altresì all'insindacabile giudizio della Commissione, l'accertamento della conformità dell'opera realizzata a quella presentata in sede di concorso.

La Commissione procederà:

- alla verifica dell'integrità dei plichi, che verranno numerati in ordine crescente di data e numero di protocollo di arrivo;
- all'apertura dei plichi - partendo dal n. 1 - verificando che il contenuto degli stessi sia conforme a quanto previsto dagli artt. 6) e 7), procedendo ad apporre su ogni elemento contenuto nel plico (busta documentazione amministrativa, bozzetto, relazione tecnico-illustrativa, fotografie, particolare al vero, rendering e/o montaggio fotografico ecc.), il relativo numero. Tutte le buste numerate contenenti la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" saranno consegnate, per la conservazione, al segretario verbalizzante.

Al termine delle suddette operazioni, la Commissione procederà:

- all'esame di tutti i lavori pervenuti e conformi al bando;
- all'individuazione dell'opera d'arte vincitrice;
- all'eventuale segnalazione di opere meritevoli.

Conclusa la fase di valutazione, si procederà all'apertura delle buste contenenti la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ed in seguito, all'abbinamento dei bozzetti ai nominativi degli artisti ed alla designazione nominativa dell'artista vincitore/artisti vincitori.

ART. 10 CRITERI DI GIUDIZIO

I criteri di giudizio e di scelta della Commissione Giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull'esame degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, sulla qualità ed originalità della proposta e sulla coerenza e compatibilità con le tematiche di cui al precedente art. 2 e lo spazio architettonico in cui dovrà essere collocata, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza, del rapporto costo di realizzazione/importo disponibile e della facilità di manutenzione o di eventuali relativi costi, nonché del grado di rispondenza dell'aspetto della sicurezza.

ART. 11 MODALITA' ED ESITO DEL CONCORSO – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ACCESSO AGLI ATTI

L'aggiudicazione definitiva è disposta con deliberazione della Giunta comunale e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati. Qualora in seguito a tale verifica, si accerti l'incapacità dell'artista vincitore/degli artisti vincitori a contrarre con la Pubblica

Amministrazione, si procederà all'esclusione dello stesso/degli stessi e la Commissione potrà assegnare l'incarico per l'esecuzione dell'opera al titolare di una delle proposte giudicate come particolarmente meritevoli di segnalazione così come individuate ai sensi dell'art. 9.

Al vincitore/ai vincitori sarà data comunicazione scritta dell'esito del concorso al recapito indicato nella documentazione amministrativa, mentre gli altri partecipanti potranno consultare il sito internet del Comune.

L'accesso agli atti è consentito a tutti i partecipanti del procedimento, previa presentazione di richiesta motivata. Per facilitare l'accesso si invita comunque a contattare il numero 0465674001 – dott.ssa Masè Elsa.

ART. 12 RITIRO DEI BOZZETTI

Le proposte dovranno essere ritirate, **a cura e spese dell'artista, tassativamente entro 30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'esito del Concorso.

Scaduto tale termine, il Comune **non garantirà** la custodia dei bozzetti e potrà decidere di trattenere gli stessi a titolo di proprietà o, in ogni momento, potrà far smaltire i bozzetti. Potrà anche decidere di reinviare all'artista la proposta tramite corriere, addebitandone i costi, anche in caso di eventuale mancata consegna. Il Comune non risponde di eventuali danni imputabili alla spedizione così come non garantisce la restituzione dello stesso imballo presentato in cartone, carta o nylon, ad esclusione degli imballi in legno appositamente costruiti.

ART. 13 UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo, a seguito della stipula del contratto, di cui al successivo art. 14), con l'artista vincitore, conseguirà la proprietà e, ai sensi dell'art. 11 della L. 22.04.1941, n. 633 e s.m., il diritto d'autore sull'opera vincitrice, sui bozzetti e su tutti gli elaborati presentati per la partecipazione al concorso del medesimo artista.

I bozzetti delle altre opere rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, salvo quanto disposto dall'art. 12), in caso di mancato ritiro entro i termini.

Il Comune può inoltre decidere di pubblicare tutte le proposte pervenute per la partecipazione al Concorso su internet o con altre forme di pubblicità.

Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, la proposta vincitrice sarà pubblicata, a concorso espletato, sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento appositamente dedicato ai concorsi di cui trattasi, nel portale tematico della cultura, senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso, potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi e con le modalità di durata stabilita ad insindacabile decisione del Comune, dopo comunicazione all'artista partecipante.

A tal riguardo si allega il Fac-simile di liberatoria (**Allegato C**), per l'assenso alle suddette eventuali iniziative, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali.

ART. 14 CONTRATTO – TERMINI E PENALITÀ, LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra il Comune e l'artista vincitore e/o gli artisti vincitori

Il vincitore/i vincitori del concorso assume/assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. .

Il vincitore/i vincitori si impegna/impegnano formalmente a non realizzare copie dell'opera.

Tutti gli eventuali costi inerenti e conseguenti la stipula dell'atto, saranno a carico dell'artista vincitore; nessuna spesa inerente o conseguente il contratto sarà sostenuta dal Comune.

L'opera dovrà essere realizzata/collocata entro e non oltre n. **90 (novanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di stipulazione del contratto.

L'opera dovrà essere accompagnata da una targhetta, concordata con l'Amministrazione comunale, installata vicino all'opera stessa a cura e spese dell'artista, riportante la generalità dell'artista, il titolo dell'opera e una breve descrizione della stessa.

Qualora il termine finale per l'esecuzione dell'opera (comprensiva della targhetta) non venga rispettato l'Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di contratto, una penale dell'1,00% (uno per cento), dell'importo di cui all'art. 1) del presente bando, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune. Qualora la penale per il ritardo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Amministrazione valuterà la revoca in danno dell'artista, considerando decaduto ogni impegno nei confronti dell'artista inadempiente.

Previa richiesta motivata da parte dell'artista/artisti, **da presentare prima della scadenza contrattuale**, il Comune potrà concedere una proroga del termine di consegna e solo qualora ciò non comporti perdite di finanziamenti per l'Ente.

Nell'eventualità che il vincitore/i vincitori non siano in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinuncino all'incarico, la Commissione potrà assegnare l'incarico per l'esecuzione dell'opera, al concorrente/i ritenuti meritevoli, fermo restando il ristoro di eventuali maggiori costi da parte dell'originario contraente.

Il Comune sottoporrà l'opera eseguita al giudizio della Commissione che, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione e collocazione delle stesse.

In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procederà al pagamento del compenso dopo che l'artista/gli artisti avranno provveduto a sanare la difformità con le modalità concordate con la Commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva. Nel caso in cui l'artista/gli artisti non adempiano a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato - che potrà variare da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni - l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a Bando, e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

Il compenso verrà liquidato, **in un'unica soluzione**, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o nota spese. L'eventuale fattura dovrà pervenire dopo lo scioglimento della riserva sulla buona realizzazione delle opere da parte della Commissione giudicatrice, attraverso il portale dedicato alla fatturazione elettronica.

ART. 15 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.

Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione Giudicatrice ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 di data 23.04.2020

ART. 16 DIFFUSIONE

Per assicurare la massima diffusione, il presente bando sarà:

- pubblicato all'albo informatico e sul sito del Comune di Pieve di Bono-Prezzo all'indirizzo: www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it ;
- pubblicato sul sito della Provincia Autonoma di Trento, nel portale tematico della Cultura all'indirizzo www.trentinocultura.net;
- pubblicato sul sito www.trentogiovani.it
- trasmesso alle associazioni artistiche più rappresentative del Trentino;

- trasmesso alla Galleria Civica di arte contemporanea di Trento;
- trasmesso al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART)
- consegnato a chiunque ne faccia richiesta

E' fatta salva l'eventuale ulteriore pubblicità che la Commissione e l'Amministrazione comunale vorranno dare al presente bando.

ART. 17
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 23 D.LGS. 196/2003
E ALLEGATI

Forma parte integrante del presente Bando l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e con la partecipazione al concorso è implicito che i propri dati, limitatamente a nome e cognome posti a completamento della documentazione di cui all'art. 7, potranno essere pubblicati all'albo telematico e sul sito del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

Costituiscono inoltre allegati del presente Bando:

- Allegato A - documentazione tecnica;
- Allegato B - Fac-simile Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà;
- Allegato B1 – Fac simile Dichiarazione cause di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dall'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
- Allegato C – Fac-simile Consenso al trattamento dei dati personali;
- Allegato D – Fac-simile Mandato con rappresentanza da compilare in caso di partecipazione in gruppo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Masè Dott.ssa Elsa
 Sottoscrizione digitale

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

Titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Bono-Prezzo con sede a Pieve di Bono-Prezzo in via Roma n. 34 (e-mail info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it, sito internet www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali, dati giudiziari e dati finanziari

I dati vengono raccolti e trattati ai fini della procedura prevista dall'art. 20 della L.P. 2/1983 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11.08.1996 n. 11-40/Leg. e ss.mm. qualora si intenda partecipare al concorso. Il vincitore/i vincitori è/sono altresì obbligati a conferire i dati ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento degli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge

La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione mediante pubblicazione su siti internet ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero).

I dati possono essere conosciuti dai Responsabili degli Uffici Segreteria ed Anagrafe del Comune e dalla competente commissione nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 29.11.2019

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di svolgere la procedura per l'affidamento della realizzazione dell'opera d'arte presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Pieve di Bono-Prezzo.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Masè Dott.ssa Elsa

Sottoscrizione digitale

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il / La sottoscritto/a _____

nat ____ a _____ Prov. (____), il ____ / ____ / ____

residente in _____ Prov. (____)

Via / Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____

con studio in _____ (____), Via _____ C.A.P. _____

Tel. _____ Cel. _____

eventuale e-mail _____

eventuale PEC _____

codice fiscale _____ Partita I.V.A. n. _____

eventuali posizioni INPS _____ INAIL _____

a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- a. di partecipare al concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento del Centro di Aggregazione Giovanile di Pieve di Bono-Prezzo come (barrare la sola casella di interesse):

☐ ARTISTA SINGOLO

☐ RAGGRUPPAMENTO DI ARTISTI

In caso di raggruppamento, indicare se:

☐ CAPOGRUPPO MANDATARIO

☐ MANDANTE

N.B. in caso di partecipazione in gruppo, la busta dovrà contenere le generalità dei collaboratori e il mandato con il quale viene delegato l'artista che opera da capogruppo (il capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera d'arte e al quale verrà liquidato l'importo previsto).

- b. che l'opera d'arte che verrà realizzata presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Pieve di Bono-Prezzo è originale e unica in quanto ha quale elemento costitutivo, il carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 del C.C.);
- c. che l'opera d'arte verrà realizzata in un unico esemplare e che non ne verranno eseguite altre copie;
- d. di garantire che l'opera proposta (anche rispetto ai suoi eventuali elementi mobili o smontabili) soddisfi le esigenze di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio;
- e. di tenere conto, per la realizzazione dell'opera, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;
- f. di accettare tutte le condizioni di partecipazione al concorso stabilite dal bando – nessuna esclusa – e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavori, di previdenze e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente derivanti;

- g. di godere dei diritti civili e politici;
- h. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità come descritte all'articolo 4 del bando di concorso;
- i. di essere/di non essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (vedi dichiarazione **allegato B1**)
- l. di essere a conoscenza che gli importi previsti all'art. 2 del bando sono comprensivi di ogni onere nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione.
- m. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la prestazione di cui all'oggetto nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell'incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'opera d'arte/delle opere d'arte;
- n. di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura, avvengano ai recapiti di cui sopra.
- o. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi.

Luogo e Data

Firma del Dichiarante

NOTA BENE:

La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE Modello Allegato B1

resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DA INSERIRE NELLA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL'ART. 7 DEL BANDO

COMMITTENTE: COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Oggetto:

**CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER
L'ABBELLIMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI
PIEVE DI BONO-PREZZO**

Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi

Cognome e Nome:

Indirizzo, via, n. civico, C.A.P.:

Codice fiscale - Partita IVA:

Motivi di esclusione

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riportato in calce alla presente, dichiara:

1. ☐ Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016 (selezionare solo se NON sussistono i motivi di cui ai successivi punti A e B)

oppure

1. ☐ Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione: (selezionare solo se sussistono i motivi di cui ai successivi punti A e B, che in tal caso vanno compilati integralmente)

A: Motivi legati a condanne penali

(Art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016)

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);
2. Corruzione (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016);
3. False comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016);

4. Frode (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016);
5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016);
6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016);
7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 50/2016).

Motivi legati a **condanne penali** ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE (art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016):

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80, comma 10?

☐ SÌ ☐ NO

In caso **affermativo**, indicare:

- a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 e i motivi di condanna

- b) dati identificativi delle persone condannate

- c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare la durata del periodo di esclusione e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.Lgs. 50/2016

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. art. 80, comma 7)?

☐ SÌ ☐ NO

In caso **affermativo**, indicare:

- 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

☐ SÌ ☐ NO

- 2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

☐ SÌ ☐ NO

- 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
- hanno risarcito interamente il danno?

☐ SÌ ☐ NO

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	☐ SI' ☐ NO
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata	

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

(Art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016)

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ SI' ☐ NO	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) paese o stato membro interessato	Stato	Stato
b) di quale importo si tratta	Importo	Importo
c) come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) mediante decisione giudiziaria o amministrativa:	☐ SI' ☐ NO	☐ SI' ☐ NO
Tale decisione è definitiva e vincolante?	☐ SI' ☐ NO	☐ SI' ☐ NO
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	data	data
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, indicare la durata del periodo d'esclusione	durata	durata
2) in altro modo? Specificare		
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate		

- 2** L'operatore economico dichiara altresì le seguenti informazioni con riferimento ai **Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali** (Art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016):

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , indicare la violazione	
In caso affermativo , se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7) indicare: 1) l'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo , elencare la documentazione pertinente	☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016?	
a) fallimento	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo: 1) il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)? In caso affermativo , indicare gli estremi del provvedimento 2) la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? In caso affermativo , indicare l'impresa ausiliaria	☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO
b) liquidazione coatta	☐ SI' ☐ NO

c) concordato preventivo	☐ SI' ☐ NO
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso affermativo: - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? In caso affermativo , indicare l'impresa ausiliaria	☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito	
In caso affermativo , se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare: 1) l'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo , elencare la documentazione pertinente	☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO ☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c)bis del D.Lgs. 50/2016?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito	
In caso affermativo , se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:	

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c)ter del D.Lgs. 50/2016?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito	
In caso affermativo , se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate	

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto d'interessi	

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza	

L'operatore economico conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni?	☐ SI' ☐ NO
---	--

- 3.** Con riferimento ai **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'operatore economico dichiara inoltre che:

Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO
---	--

L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80, comma 5, lettera f-bis)?	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico è iscritto nel casellario tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2016)?	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs. 50/2016)? In caso affermativo, indicare la data dell'accertamento definitivo, l'autorità o organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016)? Se l'operatore economico non è tenuto all'applicazione della disciplina indicarne le motivazioni	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203? Se l'operatore economico è stato vittima di tali reati indicare se ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all'art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016)	☐ SI' ☐ NO
L'operatore economico si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui	☐ SI' ☐ NO

all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016)?	
L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	☐ SÌ ☐ NO

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono veritiere e corrette e di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data

Firma _____

La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento d'identità del firmatario in corso di validità, oppure firmata digitalmente

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 (del codice degli appalti) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267-

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compatibili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità delle stesse;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria, ai sensi dell'art. 317-bis, primo comma, primo periodo del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Allegato "C"

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ (____), il ____ / ____ / _____,
partecipante al Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento del Centro di
Aggregazione Giovanile di Pieve di Bono-Prezzo

E S P R I M E

- ☐ il consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici (eventuale titolo, tecnica, eventuale didascalia) dell'opera proposta siano inseriti in internet o utilizzati in altre forme di pubblicità.

N E G A

- ☐ il consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici (eventuale titolo, tecnica, eventuale didascalia) dell'opera proposta siano inseriti in internet o utilizzati in altre forme di pubblicità.

_____, li _____

Il / La partecipante

FAC SIMILE DI DELEGA AL CAPOGRUPPO, IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI ARTISTI,
DA INSERIRE NELLA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL'ART. 7 DEL BANDO

Allegato "D"

MANDATO

_____,
Luogo

_____,
Data

Io sottoscritto /a _____

nato/a a _____

residente a _____

(_____), il ____/____/____
(_____), in Via _____

Io sottoscritto /a _____

nato/a a _____

residente a _____

(_____), il ____/____/____
(_____), in Via _____

Io sottoscritto /a _____

nato/a a _____

residente a _____

(_____), il ____/____/____
(_____), in Via _____

Io sottoscritto /a _____

nato/a a _____

residente a _____

(_____), il ____/____/____
(_____), in Via _____

Io sottoscritto /a _____

nato/a a _____

residente a _____

(_____), il ____/____/____
(_____), in Via _____

Io sottoscritto /a _____

nato/a a _____

residente a _____

(_____), il ____/____/____
(_____), in Via _____

D E L E G O

il/la Sig./Sig.ra _____ quale Capogruppo del Raggruppamento di artisti partecipante al Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento del Centro di Aggregazione Giovanile di Pieve di Bono-Prezzo e quindi a rappresentarlo/la negli atti necessari alla realizzazione del progetto. Il Capogruppo rappresenterà il raggruppamento a tutti gli effetti contrattuali e legali ed ad esso/a verrà liquidato l'importo di contratto, così come previsto dal Bando.

Firma per esteso

Firma per esteso

Firma per esteso

Firma per esteso

Firma per esteso

Firma per esteso

NOTA BENE: *La delega deve essere accompagnata da copia di un documento di identità
in corso di validità di tutti i partecipanti al Raggruppamento.*